

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2016/2061 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2016****che modifica la decisione 90/180/Euratom, CEE che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto***[notificata con il numero C(2016) 7441]***(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE ⁽²⁾ del Consiglio i Paesi Bassi possono, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1° gennaio 1978, continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.
- (2) La decisione 90/180/Euratom, CEE ⁽³⁾ della Commissione autorizza i Paesi Bassi a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 13, della direttiva 2006/112/CE.
- (3) Nella lettera del 7 dicembre 2015 ⁽⁴⁾ i Paesi Bassi hanno chiesto la revoca dell'autorizzazione per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 13, della direttiva 2006/112/CE, in quanto non più necessaria a causa di una modifica della normativa nazionale con effetto a decorrere dal 1° aprile 2012. Occorre revocare l'autorizzazione, come richiesto dai Paesi Bassi.
- (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 90/180/Euratom, CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2, punto 6, della decisione 90/180/Euratom, CEE, è abrogato.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2016

Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente

⁽¹⁾ GUL 155 del 7.6.1989, pag. 9.

⁽²⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 90/180/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza il Regno dei Paesi Bassi a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (GUL 99 del 19.4.1990, pag. 30).

⁽⁴⁾ Ares(2015)5692366.